# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2839-A

# RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

## (LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE **PACATI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 9 luglio 1952*** *(Stampato n. 2306)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

**(ALDISIO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO

**(PELLA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 luglio 1952***

—

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116

***Presentata alla Presidenza il 28 ottobre 1952***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 73 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente le disposizioni sulle acque e gli impianti idroelettrici, prevede a chi ottiene la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, la possibilità di beneficiare di un contributo governativo. Il successivo articolo 75 dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, di concedere un contributo ammontante sino alla misura massima del 30 per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, aumentato il detto importo di una percentuale non superiore al 10 per cento per quota di concorso nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione.

L'articolo 76 prevede inoltre che il contributo possa essere elevato fino al 60 per

cento se la costruzione del serbatoio o lago rende in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, o giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori, purché il maggior contributo non superi l'importo delle spese o delle sovvenzioni che sarebbero a carico dello Stato in virtù di altre leggi e per i medesimi scopi.

Il decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, prevede per la Sicilia un concorso da parte dello Stato in oncessioni di contributi per la costruzione di serbatoi o di laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici pari a 35,5 milioni per ciascuno dei cinque esercizi finanziari dal 1946-47 al 1950-51, oltre ad un sovvenzionamento straordinario per la costruzione delle parti principali di nuovi impianti idroelettrici, e dispone che le domande relative siano presentate entro il 31 dicembre 1946 e i lavori ultimati entro il 31 dicembre 1951.

L'analogo decreto 5 marzo 1948, n. 136, per la Sardegna, prevede una spesa di 51 milioni per ciascuno dei quattro esercizi dal 1947-48 al 1950-51, oltre ad un contributo straordinario per la costruzione di impianti idroelettrici economicamente convenienti, e fissa il termine utile per la presentazione delle domande al 30 giugno 1948 e per l'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 1951.

La legge 29 maggio 1951, n. 457, per il Mezzogiorno e le isole, prevede a tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza di almeno 100 chilowatt nominali, la cui costruzione abbia inizio dopo l'entrata in vigore della stessa, una sovvenzione annua da parte del Ministero dei lavori pubblici di lire 4.500 per ogni chilowatt nominale, per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione degli impianti. Prevede pure una sovvenzione annua di pari durata per gli ampliamenti e potenziamenti degli impianti, determinata caso per caso e non superiore a lire 4.500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52 approvato con legge 31 ottobre 1951, n. 1116, all'articolo 5, punto I, prevede sovvenzioni ad impianti elettrici, con le norme stabilite nel testo unico sulle acque e nelle leggi speciali, per un importo totale di 1.500 milioni.

Orbene, tali previdenze restano inapplicabili per la Sicilia e per la Sardegna, essendo superati i limiti di tempo fissati nei due decreti 17 maggio 1946, n. 505, e 5 marzo 1948, n. 136, né pare chiara nella sopracitata legge (31 ottobre 1951, n. 1116) la possibilità di sovvenzionare gli impianti di piccola potenza, di cui alla legge 29 maggio 1951, n. 457, esistenti nelle due isole.

Di qui la ragione del presente disegno di legge, che giunge alla Camera già approvato dal Senato.

È ormai nota la carenza di disponibilità di energia elettrica in Sicilia ed in Sardegna: del resto basta rilevare che essa è per abitante all'incirca la metà di quella disponibile nell'Italia continentale. In Sicilia gli sfruttamenti sui fiumi sono praticamente esauriti, e si presenta la necessità urgente di costruire serbatoi artificiali con lo sbarramento di torrenti al fine di accumulare le acque richieste per la bonifica agraria. Occorre, ad esempio, potenziare l'afflusso al serbatoio di Piana dei Greci con lo sfruttamento dell'alto Belice, mettendo così a disposizione della Conca d'Oro una notevole quantità di acqua previo ulteriore rifornimento della centrale di Cosuzza.

Nella Sardegna, d'altronde, dopo le grandi centrali del Tirso e del Flumendosa, si pensa di costruire le già studiate centrali del Coghinas nella parte settentrionale e del Taloro nel centro dell'isola.

Il primo articolo del presente disegno proroga i limiti della presentazione delle domande di cui ai decreti 17 maggio 1946, n. 505, e 5 marzo 1948, n. 136 al 31 dicembre 1952 e quelli dell'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 1957.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, facendo riferimento esplicito ai decreti sopracitati ed alle leggi speciali per la Sicilia e per la Sardegna, nonché alle sovvenzioni previste dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Si confida pertanto nell'approvazione del presente disegno di legge.

PACATI, *Relatore.*

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Le domande di contributo prevedute dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1952. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

ART. 2.

L'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, è modificato come segue:

« Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ».

# DISEGNO DI LEGGE

**DELLA COMMISSIONE**

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*